

STATUTO DELL'“UNIVERSITÀ PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
DEGLI ADULTI GIOVANNA BOSI MARAMOTTI”

Titolo I

Denominazione, sede, configurazione, durata, finalità

Art. 1

È costituita un'Associazione di promozione sociale denominata
“UNIVERSITÀ PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI
GIOVANNA BOSI MARAMOTTI” con sede in Ravenna in Via Oriani 44.

Art. 2

L'Associazione si configura come associazione non riconosciuta a norma
degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3

L'Associazione (di seguito nominata Università) ha durata illimitata, può
aderire ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe alle proprie ed
istituire sedi secondarie o rappresentanze in località diverse da quella della
propria sede sociale.

Art. 4

L'Università, che non ha fini di lucro, persegue la formazione culturale
degli/le associati/e durante tutto l'arco della vita, ispirandosi al più ampio
pluralismo e garantisce il rispetto di principi di trasparenza e di democraticità.

A titolo esemplificativo, potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e gestire corsi specifici e altre attività culturali e didattiche, di
informazione, ricerca e sperimentazione;
- b) favorire lo svolgimento di attività di utilità sociale, coinvolgenti anche non
associati, con iniziative culturali e ricreative;

- c) facilitare lo scambio di memoria ed esperienze di vita fra le diverse generazioni degli/le associati/e;
- d) operare in collaborazione con enti culturali, istituzioni, scuole, organizzazioni sindacali e di rappresentanza della società civile per la realizzazione dei fini sociali;
- e) promuovere pubblicazioni, periodici e scritti su tematiche varie; organizzare convegni su argomenti sociali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni;
- f) organizzare attività a carattere laboratoriale svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
- g) coordinare ed effettuare studi, ricerche e manifestazioni sia in Italia che all'estero;
- h) partecipare a bandi europei sia in qualità di ente capofila che di soggetto partner, nell'ambito della progettualità inerente il life long learning;
- i) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- j) svolgere qualsiasi altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5

È fatto divieto all'Università di tutelare o promuovere interessi economici, politici, sindacali o di categoria.

L'Università fornisce i propri servizi a tutti gli/le associati/e in modo indifferenziato ed alle medesime condizioni.

Titolo II

Associati

Art. 6

Possono far parte dell'Università tutte le persone di età superiore ai 16 anni di cittadinanza italiana o con regolare permesso di soggiorno nel nostro paese. I minorenni lo possono nei modi e termini di legge.

L'associato/a è tenuto/a al versamento della quota associativa annuale all'atto della domanda di adesione all'università a decorrere dal 1° settembre di ogni anno; il Consiglio di Gestione, ovvero uno o più consiglieri da esso delegati a tal compito, cura l'annotazione degli aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la suddetta quota associativa annuale.

Egli può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio di Gestione mediante comunicazione scritta, con effetto a partire dalla annotazione sul libro degli/le associati/e.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Gestione nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Università;
- b) che assuma comportamenti o compia atti incompatibili con le finalità statutarie dell'Università;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Università.

La delibera adottata dal Consiglio, previo colloquio con l'associato interessato, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Successivamente il provvedimento del Consiglio di Gestione deve essere

deliberato in via definitiva dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli/le associati/e a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia convalidato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio di Gestione.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Nelle assemblee tutti gli/le associati/e hanno uguale diritto di voto secondo il principio del voto singolo.

Tutti gli/le associati/e maggiorenni hanno diritto di: intervenire alle assemblee esprimendo il proprio voto in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, eleggere ed essere eletti negli organi amministrativi, partecipare alle attività dell'Università, far parte di gruppi di studio e di lavoro.

Tutti gli/le associati/e non maggiorenni godono dei medesimi diritti previsti per gli associati maggiorenni ad esclusione del diritto di elettorato passivo.

Art. 7

Gli/le associati/e in nessun caso possono pretendere la restituzione delle quote associative o di contributi versati.

Le somme versate a titolo di quota associativa o contributo sono intrasmissibili e non possono essere rivalutate.

Titolo III

Risorse economiche – Fondo comune – Bilancio

Art. 8

L'Università trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli/le associati/e;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli/le associati/e e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli/le associati/e durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 9

L'esercizio sociale chiude il 31 agosto di ogni anno ed entro quattro mesi viene redatto il rendiconto economico e finanziario, nonché quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'assemblea.

Il rendiconto economico e finanziario verrà depositato in copia presso la sede dell'Università durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli/le associati/e possano prenderne visione.

Art. 10

Gli eventuali residui di bilancio saranno destinati ad incrementare il fondo comune o fondi diversi che potranno essere istituiti dal Consiglio di Gestione in funzione delle esigenze connesse al raggiungimento dei fini sociali.

Art. 11

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12

Sono organi dell'Università:

- l'Assemblea degli/le associati/e;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito.

Art. 13 – L'Assemblea

L'assemblea generale degli/le associati/e è l'organo sovrano deliberativo dell'Università ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, l'Università cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi decisi di volta in volta dal Consiglio di Gestione diretti a meglio avvisare gli/le associati/e.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva gli orientamenti generali ed i programmi annuali delle attività sociali;
- 2) approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
- 3) elegge i componenti del Consiglio di Gestione, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- 4) elegge i componenti del Collegio Sindacale ed il/le Presidente del Collegio Sindacale;
- 5) delibera in via definitiva il programma annuale dei corsi proposto dal Consiglio di Gestione;
- 6) delibera in via definitiva l'esclusione degli/le associati/e dall'Università su proposta del Consiglio;
- 7) fissa l'ammontare della quota associativa annuale su proposta del Consiglio;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Università riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame

dal Consiglio di Gestione.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno, di cui una per deliberare in via definitiva il programma annuale dei corsi e l'altra per approvare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Consiglio di Gestione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/10 degli/le associati/e.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Università.

Art. 14

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato un numero di associati/e corrispondente ad almeno la metà più una dei voti esprimibili in regola con il versamento della quota associativa.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le associati/e intervenuti/e o rappresentati/e aventi diritto di voto in regola con il versamento della quota associativa.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti espressi dai/le presenti o rappresentati/e, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Università e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con il

voto favorevole di almeno i tre quarti degli/le associati/e aventi diritto di voto.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne per l'elezione dei componenti gli organismi associativi ed in caso di delibere che abbiano ad oggetto delle persone oppure che il voto segreto venga richiesto da almeno la maggioranza degli/le associati/e intervenuti o rappresentati.

L'associato/a può farsi rappresentare nell'assemblea da un/a altro/a associato/a che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

L'associato/a può rappresentare un/a solo/a associato/a assente.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti dell'Università.

Art. 15

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal/la Presidente dell'Università o, in sua assenza, dal/la Vice Presidente e, in assenza di entrambi/e, dall'associato/a più anziano/a di età.

L'Assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, tre scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a; nel verbale devono essere debitamente riassunte le dichiarazioni degli/la associati/a.

Il libro verbali delle Assemblee viene conservato presso la sede sociale a disposizione degli/le associati/e per la consultazione.

Art. 16 – Il Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione si compone di un numero dispari compreso fra nove e ventuno consiglieri/e eletti dall'Assemblea fra gli/le associati/e maggiorenni.

I membri del Consiglio di Gestione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Entro 30 giorni dalla data di elezione delle cariche associative deve aver luogo la riunione di insediamento del nuovo Consiglio di Gestione.

La convocazione di tale prima riunione è effettuata a cura del/la consigliere/a più anziano di età che eserciterà anche le funzioni di Presidente della seduta.

Durante tale prima seduta il Consiglio di Gestione procede ad eleggere il/la Presidente dell'Università ed il/la Vice Presidente.

Art. 17

In caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo nel corso del mandato di un/a consigliere/a, il Consiglio di Gestione provvede alla sua sostituzione a partire dal primo nominativo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative.

I/le consiglieri/e così nominati dal Consiglio scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio oppure in caso di dimissioni dell'intero Consiglio di Gestione, l'Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio di Gestione; nel frattempo il Consiglio uscente deve compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18

Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Università. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- | | |
|--|--|
| a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; | |
| b) redigere e sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario, il bilancio preventivo ed i programmi annuali dei corsi e delle altre attività sociali; | |
| c) proporre l'ammontare della quota associativa annuale; | |
| d) approvare gli eventuali regolamenti interni; | |
| e) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto; | |
| f) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati; | |
| g) assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone compiti e retribuzioni, nonché definire i rapporti professionali e di collaborazione a compenso, compresi i docenti; | |
| h) nominare il/la tesoriere/a, a cui viene affidata la cura della gestione economico-finanziaria dell'Università; | |
| i) la facoltà di nominare il/la "Responsabile del programma dei corsi" e gli eventuali assistenti definendone compiti e responsabilità; | |
| j) la facoltà di nominare un Comitato Scientifico definendone composizione e compiti; | |
| k) la facoltà di nominare un Comitato Esecutivo definendone composizione e compiti; | |
| l) la facoltà di nominare eventuali gruppi di lavoro; | |
| m) convocare l'Assemblea degli associati; | |
| n) fissare il contributo di iscrizione ai corsi, nonché la loro modalità di svolgimento. | |

Art. 19

Il Consiglio di Gestione è convocato dal/la Presidente almeno sette giorni

prima della data prevista mediante lettera o avviso consegnato a mano, contenente gli argomenti da trattare, la data e il luogo di svolgimento. Può essere convocato anche da 1/3 dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei/le consiglieri/e e le deliberazioni vengono adottate col voto favorevole della maggioranza degli/le intervenuti/e.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che in caso di delibere che abbiano ad oggetto delle persone oppure che il voto segreto venga richiesto da almeno la maggioranza degli/le intervenuti/e.

Il Consiglio di Gestione è presieduto dal/la Presidente o, in sua assenza, dal/la Vice Presidente ed, in assenza di entrambi, da un/a consigliere/a nominato/a dal Consiglio di Gestione.

Di ogni riunione del Consiglio di Gestione verrà redatto il verbale sull'apposito libro a cura del segretario, nominato fra i presenti ad apertura della seduta, che lo sottoscrive assieme al/la Presidente della riunione.

Il/la "Responsabile del programma dei corsi", se nominato/a, partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione senza diritto di voto.

Il libro verbali del Consiglio di gestione viene conservato presso la sede sociale a disposizione dei/le consiglieri/e e degli/le associati/e per la consultazione.

Art. 20– Il/la Presidente

Il/la Presidente viene eletto dal Consiglio di Gestione fra i/le consiglieri/e e ha la rappresentanza legale dell'Università, convoca e presiede le riunioni

dell'Assemblea degli/le associati/e e del Consiglio di Gestione, è responsabile dell'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio di Gestione e dall'Assemblea, risponde degli atti amministrativi compiuti in nome dell'Università, stipula contratti che impegnano l'Università e firma la corrispondenza che impegna l'Università.

Il/la Presidente può delegare in casi particolari, previa ratifica del Consiglio di Gestione, parte delle proprie funzioni ad un/a associato/a o ad un/a dipendente dell'Università.

Art. 21 – Il/la Vice Presidente

Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi/a sia impedito/a all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del/la Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del/la Presidente.

In caso di dimissioni del/la Presidente, spetta al/la Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio di Gestione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati/e e rieleggibili, dura in carica tre anni e ha i seguenti compiti:

- esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- esamina i rendiconti economici e finanziari e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale;

– predispone una relazione annuale sugli aspetti contabili e finanziari in occasione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

I membri del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni del Consiglio di Gestione senza diritto di voto e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli.

Art. 23 – Clausola arbitrale

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Art. 24 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Università l'Assemblea nomina un liquidatore, scelto anche fra i non associati/e, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Università e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.